



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**E**

**ARSIAL – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E**

**L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA**  
**PER LA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI PATRIMONI**  
**DOCUMENTALI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE**

**TRA**

L'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO, di seguito denominata ARSIAL, con sede e domicilio fiscale a Roma in Via Rodolfo Lanciani n. 38, - c.a.p. 00162, Partita IVA e Codice Fiscale 04838391003, rappresentato dal Direttore Generale dott. Stefano Sbaffi,

**E**

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, di seguito denominato CNR, con sede e domicilio fiscale in Roma Piazzale Aldo Moro n. 7 – c.a.p. 00185, Codice Fiscale 80054330586, Partita I.V.A. 02118311006, rappresentato dal Direttore Generale dott. Massimiliano Di Bitetto,

nel prosieguo indicate anche congiuntamente come le “Parti”,

**PREMESSO CHE**

- l'ARSIAL, in qualità di Ente di diritto pubblico strumentale della Regione, esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale - ai sensi delle LL.RR. 2/95 e 15/2003, aggiornate al luglio 2014, L.R. 7/14 - promuove lo sviluppo e l'innovazione del sistema agricolo laziale, svolgendo attività di studio e di ricerca scientifica, anche attraverso collaborazioni con università, enti e istituti specializzati nel settore, finalizzate ad agevolare la diffusione e lo sviluppo delle nuove tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, in particolare, nell'ambito delle reti di nuova generazione, della tutela delle comunicazioni e della qualità dei servizi di comunicazione elettronica;

- il CNR, Ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

- il CNR svolge attività di ricerca e sviluppo nei servizi digitali che rappresentano un obiettivo dell'agenda digitale europea per le sue implicazioni di produttività e competitività delle imprese, di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di crescita economica per il Paese.

## CONSIDERATO CHE

- La legge 241/90, all'art. 15 comma 1, prevede che *“Le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- il 17 luglio 2012 è stata stipulata una Convenzione operativa tra il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione del progetto “Science & Technology Digital Library” (S&TDL), che prevedeva anche lo sviluppo di un sistema prototipale di long-term digital preservation dei prodotti della ricerca;
- il CNR, attraverso la Struttura di Particolare Rilievo (SPR) Reti e Sistemi Informativi della Direzione Generale, cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di componenti applicative ed infrastrutturali anche di rilevanza nazionale, tra cui si annovera l'infrastruttura della Science and Technology Digital Library (S&TDL) che, tra le sue caratteristiche costitutive, offre un accesso permanente ai propri contenuti e servizi, permette ampie opportunità di divulgazione e conservazione dei patrimoni digitali, garantisce la piena integrazione e interoperabilità dei sistemi e dei contenuti;
- l'ARSIAL intende avvalersi delle competenze del CNR per la valorizzazione e la gestione del patrimonio documentale di interesse storico-culturale e giuridico-amministrativo in suo possesso, con particolare riferimento alla tematica degli usi civici nel territorio regionale del Lazio;
- ARSIAL intende garantire accesso alla documentazione storica relativa ai diritti di uso civico sia alla comunità scientifica che ai comuni ed enti di gestione dei demani civici del Lazio, e che, in considerazione della mole documentale già digitalizzata dall'Agenzia, tale servizio con pubbliche finalità è possibile solo mediante attivazione di una Digital Library;
- l'attivazione ex-novo di una Digital Library comporterebbe per l'Agenzia onerosi investimenti per specifiche infrastrutture informatiche e per software avanzati che sono già nella disponibilità del CNR in quanto risultati del sopra citato progetto “Science & Technology Digital Library” (S&TDL);
- il CNR ha l'opportunità di arricchire il patrimonio informativo della Science & Technology Digital Library avvalendosi dell'importante contributo archivistico di interesse storico-culturale e giuridico- amministrativo messo a disposizione dall'ARSIAL;
- l'entità e la complessità delle attività di carattere tecnico e tecnologico rende opportuna l'integrazione delle competenze professionali disponibili nell'ARSIAL con quelle altamente specialistiche presenti presso il CNR;
- le Parti intendono avviare un rapporto di reciproca e continua collaborazione per individuare ed attivare iniziative congiunte per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, per la condivisione di infrastrutture in settori di comune interesse e per lo sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto per la Regione Lazio e per i cittadini;
- con il presente Accordo le Parti intendono definire i principi generali e gli aspetti regolamentari della loro collaborazione.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### *(Premesse e considerato)*

1. Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente ripetuti e trascritti nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali atti operativi ed ulteriormente attuativi.

### Art. 2

#### *(Oggetto dell'Accordo)*

1. Le Parti, nell'ambito delle proprie attività di ricerca e sviluppo, si impegnano a collaborare, per tutta la durata della presente Accordo, alla gestione, valorizzazione e conservazione del patrimonio documentale digitale/digitalizzato della Regione Lazio.

### Art. 3

#### *(Obiettivi)*

1. Obiettivo del presente Accordo è la realizzazione di iniziative congiunte volte all'utilizzo del patrimonio documentale di interesse storico-culturale e giuridico-amministrativo regionale a fini della tutela e valorizzazione delle risorse e dei beni ambientali e paesaggistici presenti nel territorio della Regione Lazio, a beneficio delle comunità locali e, in generale, della società civile mediante la realizzazione di attività tecnico-tecnologiche finalizzate a rendere disponibili l'infrastruttura S&TDL e le sue componenti per lo sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto, compresi quelli finalizzati ad assicurare l'interoperabilità con altri archivi digitali e la conservazione del patrimonio documentale digitale/digitalizzato.

### Art. 4

#### *(Attività)*

1. Le Parti si impegnano a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3 del presente Accordo collaborando alle seguenti attività:
  - a) Popolamento della Science & Technology Digital Library, a cura del CNR, con i materiali già digitalizzati in possesso di ARSIAL e relativi ai demani civici della Regione Lazio;
  - b) Selezione degli standard di metadati descrittivi, amministrativo-gestionali e di conservazione;
  - c) Definizione del profilo applicativo (set di metadati, policy e linee guida);
  - d) Definizione delle licenze d'uso in grado di consentire, ove possibile, il libero riuso dei prodotti digitalizzati e dei relativi metadati.

Art. 5  
*(Impegni delle Parti)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, il CNR, per il tramite della Struttura di particolare rilievo "Reti e Sistemi Informativi", si impegna a mettere a disposizione proprio personale, previamente autorizzato, e a fornire risorse e servizi tecnico-informatici.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, l'ARSIAL si impegna a fornire, oltre ai materiali di cui all'articolo 4 c. 1 lett. a), tutte le informazioni e le specificazioni di carattere contenutistico, tecnico, giuridico e culturale.

Art. 6  
*(Obblighi delle Parti)*

1. Le Parti si impegnano, in esecuzione del presente Accordo:
  - a svolgere le attività, in esso previste, con la massima cura e diligenza;
  - a tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
  - a mettere a disposizione dell'altra Parte i documenti relativi a progetti, studi e ricerche, oggetto del presente Accordo.

Art. 7  
*(Organizzazione del lavoro)*

1. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento del CNR e dell'ARSIAL.
2. Il personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria ivi in vigore.

Art. 8  
*(Copertura assicurativa)*

1. Il CNR garantisce, a suo esclusivo carico e responsabilità, per il proprio personale, l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica ,derivante dai rapporti con i soggetti coinvolti nella realizzazione delle singole attività che verranno successivamente avviate in attuazione del presente accordo.
2. L'ARSIAL garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 9  
*(Responsabili scientifici)*

1. Responsabili scientifici per l'attuazione del presente Accordo, sono per il CNR l'Ing. Maurizio Lancia e per l'ARSIAL il dott. Claudio Di Giovannantonio.
2. Responsabili tecnici per l'attuazione del presente Accordo sono per il CNR l'Ing. Alberto Salvati e per l'ARSIAL il dott. Massimo Tanca.
3. I responsabili predisporranno congiuntamente alla fine di ciascun anno solare di attività congiunta una relazione illustrativa sui risultati raggiunti che andrà inviata agli Organi direttivi delle Parti.

Art. 10  
(*Oneri finanziari*)

1. La realizzazione degli interventi previsti vedrà la compartecipazione operativa delle Parti, in una logica di partenariato.
2. In particolare l'ARSIAL, interverrà, visto il supporto tecnico/scientifico fornito dal personale del CNR per tutta la durata dell'Accordo, con un contributo a sostegno delle attività congiunte, previsto in € 37.000,00 (euro trentasettemila/00) nel triennio di vigenza, rispettivamente € 20.000 per il 2016, € 7.000 per il 2017 ed €10.000 per il 2018, a fronte dell'impegno tempo/uomo del personale CNR impegnato nello sviluppo delle attività di cui all'art. 3 e considerata la disponibilità del necessario storage su server dedicati.
3. L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) Euro 20.000, a titolo di somma erogata entro e non oltre il 31 Marzo 2017, in esito agli adempimenti di rendicontazione effettuati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ed a fronte di emissione di nota di addebito del medesimo Ente;
  - b) Euro 7.000, alla scadenza del secondo anno, e comunque entro e non oltre il 31 Dicembre 2017, a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo, previa illustrazione delle attività svolte nel periodo di riferimento ed a fronte di emissione di nota di addebito del CNR;
  - c) Euro 10.000, alla scadenza del terzo anno, e comunque entro e non oltre il 31 Dicembre 2018, a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo, previa illustrazione delle attività svolte nel periodo di riferimento ed a fronte di emissione di nota di addebito del CNR.

Eventuali modifiche alla misura del corrispettivo potranno essere stabilite dalle Parti mediante scambio lettere.

Le somme saranno accreditate su apposito conto corrente comunicato dal CNR in sede di emissione della nota di addebito.

4. Tali importi sono fuori campo dall'approvazione IVA ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR 633/72.

Art. 11  
(*Durata e Recesso*)

1. Il presente Accordo ha durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
2. Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito del presente Accordo devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 12  
(*Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati*)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla

controparte.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

#### Art. 13

*(Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)*

1. I diritti d'autore sui risultati delle attività svolte in comune da CNR e da ARSIAL, nonché gli eventuali brevetti riguardanti il lavoro di ricerca appartengono, in egual misura, ad entrambe le Parti.
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione dai due contraenti, secondo lo spirito del presente accordo, potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, purché sia sempre riconoscibile la provenienza degli stessi dalla presente attività di collaborazione.
3. In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l'attività di collaborazione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

#### Art. 14

*(Modifiche)*

1. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### Art.15

*(Legge applicabile e Foro competente)*

1. Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

#### Art. 16

*(Registrazione)*

1. Il presente atto, redatto in duplice copia, è stipulato nell'interesse dello Stato e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e  
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Sbaffi

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimiliano Di Bitetto